

PROCEDURA OPERATIVA


Codifica


RFI DTC CSI PO OR 01 002 A

Foglio
1 di 16

**PROCEDURA OPERATIVA PER L'OMOLOGAZIONE SULLA RETE
FERROVIARIA ITALIANA AV/AC DEL MATERIALE ROTABILE**

Parte	Titolo
PARTE I	I.1 SCOPO I.2 CAMPO DI APPLICAZIONE I.3 DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRELATA I.4 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI
PARTE II	II.1 GENERALITÀ II.2 RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE II.3 PROCESSO DI OMOLOGAZIONE PER ROTABILI DI NUOVA COSTRUZIONE II.4 PROCESSO DI OMOLOGAZIONE PER ROTABILI GIA' CIRCOLANTI SU ALTRE INFRASTRUTTURE II.5 PROCESSO DI OMOLOGAZIONE PER ROTABILI CERTIFICATI CONFORMI STI-AV II.6 MODIFICA ROTABILI GIA' OMOLOGATI
PARTE III	III.1 REQUISITI DI SICUREZZA MATERIALE ROTABILE A.V.
PARTE IV	ALLEGATO A ALLEGATO B ALLEGATO C ALLEGATO D ALLEGATO E ALLEGATO F ALLEGATO G ALLEGATO H ALLEGATO I ALLEGATO L ALLEGATO M

Revisione	Data	Descrizione	Verifica Tecnica	Autorizzazione
A	7 MARZO 2008	PRIMA EMISIONE		



PROCEDURA OPERATIVA

Codifica: **RFI DTC CSI PO OR 01 002 A**

Foglio
2 di 16

PARTE I

I.1 SCOPO

La presente procedura disciplina le attività necessarie per l'omologazione del materiale rotabile per il servizio sulla rete ferroviaria italiana, in conformità alle disposizioni del gestore infrastruttura n° 01/2003, n° 62/2006 e n° 30/2007.

I.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica:

- al materiale rotabile di nuova costruzione;
- al materiale rotabile già circolante su infrastrutture diverse dalla rete ferroviaria italiana;
- al materiale rotabile già circolante sulla rete ferroviaria italiana ma modificato.

I.3 DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRELATA

Il presente documento si correla con:


- Direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità;
- Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;
- DPR N° 753 del 11/07/1980 – “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie ed altri sistemi di trasporto”;
- D.Lgs. N° 188 del 8 luglio 2003 – “Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

PROCEDURA OPERATIVA

Codifica: **RFI DTC CSI PO OR 01 002 A**

Foglio
3 di 16

- Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Servizio Vigilanza sulle Ferrovie n.247/VIG3 del 22 maggio 2000 “Definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.P.R. 8 luglio 1998, n.277”;
- Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000 concernente il rilascio alle Ferrovie dello Stato S.p.A. della concessione per la gestione della rete ferroviaria italiana;
- Decreto Legislativo 24 maggio 2001, n.299 – “Attuazione della Direttiva 96/48/CE relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità”;
- Decisioni della Commissione del 30 maggio 2002 relative alle specifiche tecniche d’interoperabilità per i sottosistemi del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/48/CE
- Disposizione del gestore infrastruttura n° 01/2003 del 21/01/2003 “Disposizioni per i requisiti normativi regolamentari e tecnici del materiale rotabile”;
- Disposizione del gestore infrastruttura n° 21/2001 del 17 settembre 2001 “Attrezzature e caratteristiche dei mezzi di soccorso da utilizzare in caso di sinistri”;
- Disposizione del Direttore della Divisione Infrastruttura n° 01/2000 del 17 gennaio 2000 “Criteri per il rilascio e la gestione delle autorizzazioni d’accesso alle cabine di guida dei rotabili”;
- Procedura Operativa Funzionale RFI TCCS PR OR 08 001 A del 1 agosto 2002 “Procedura operativa interna per la qualificazione dei laboratori di prova”;
- Procedura Operativa RFI TCCS PR PO 02 003 A “Procedura operativa interna per l’individuazione e l’allocazione dei costi per lo svolgimento dei processi di omologazione, di verifica di conformità e di massa in servizio dei rotabili e/o di loro componenti”;
- Norme UNI CEI EN 45020 e ISO 9001:2000.
- Disposizione n° 62 del 25 settembre 2006
- Disposizione n° 30 del 20 luglio 2007



A

I.4 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Le definizioni usate nel testo e negli allegati sono le seguenti:

CAPO PROVA

Soggetto tecnico appartenente al laboratorio di prova, presente sul rotabile durante tutti gli spostamenti per messa a punto e per prove di tipo, con l'incarico di coordinare tutti i gruppi di sperimentazione operanti a bordo. Stabilisce, nell'ambito delle condizioni ammesse, dalla normativa comune e/o specifica, le condizioni di marcia in funzione al comportamento del rotabile. Tale soggetto è responsabile, in materia di sicurezza, del personale a bordo dei rotabili durante le prove.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Insieme degli elaborati tecnici da produrre per certificare la conformità del materiale rotabile ai requisiti richiesti, codificati nel seguente modo:

- **DT** (Dossier tecnico);
- **DC** (Dichiarazione di conformità);
- **DQ** (Disegno quotato);
- **RP** (Rapporto di prova);
- **CT** (Calcolo tecnico);
- **PM** (Piano di manutenzione).

DOSSIER TECNICO (DT)

Fascicolo in cui sono raccolti:


- i documenti tecnici riguardanti un rotabile o parti specifiche dello stesso;
- la documentazione tecnica relativa ai processi di omologazione delle apparecchiature e/o dei componenti per le quali è richiesta.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DC)

Dichiarazione degli standard di sicurezza applicati nella costruzione e della conformità agli stessi, redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato C.

DISEGNO QUOTATO (DQ)

Rappresentazione grafica e completa di macchine (complessivi) o di loro elementi (particolari) in modo che da essa si possa rilevare la forma, le dimensioni, il grado di lavorazione, il materiale impiegato e le particolarità costruttive.




A

PROCEDURA OPERATIVA

Codifica: **RFI DTC CSI PO OR 01 002 A**

Foglio
5 di 16

RAPPORTO DI PROVA (RP)

Documento che presenta i risultati della prova ed altre informazioni ad essa relative, effettuate in conformità ad una specifica normativa.

CALCOLO TECNICO (CT)

Dimostrazione scritta che consente di valutare, con determinata o prevedibile approssimazione, la congruenza normativa dell'apparecchiatura e/o dei componenti in esame.

PIANO DI MANUTENZIONE (PM)

Documentazione tecnica, validata dal gestore infrastruttura, comprendente relativamente agli organi di sicurezza:

- a) il programma di manutenzione ovvero il ciclo di interventi da eseguire a determinati intervalli (tempi o percorrenze) per tutta la "vita" del rotabile;
- b) l'elenco delle operazioni, ovvero l'indicazione delle attività di manutenzione da svolgere per ciascuna tipologia di intervento;
- c) il riferimento delle istruzioni tecniche ovvero le procedure che indicano le modalità di esecuzione delle operazioni di manutenzione.

Il "Piano di Manutenzione" deve contenere anche il riferimento alle esigenze di riprofilatura delle ruote, legate al comportamento dinamico del rotabile.

GI

Gestore dell'Infrastruttura.

LABORATORIO DI PROVA

Laboratorio qualificato secondo procedure stabilite, che esegue le prove di tipo.

MANUALE DI EMERGENZA E RECUPERO

Documento contenente le istruzioni e le modalità di intervento/recupero per incidenti di esercizio nonché la documentazione tecnica necessaria per le squadre di soccorso.

MATERIALE ROTABILE (O ROTABILE)

Qualunque mezzo su ruote, motore o trainato, atto a circolare esclusivamente su linee ferroviarie, conforme ai requisiti definiti.

MATERIALE ROTABILE RADIATO


Materiale rotabile non più idoneo ad effettuare servizio e tolto dalla circolazione ferroviaria.


NUMERO DI IDENTIFICAZIONE

Numero punzonato sul telaio della cassa che identifica univocamente ogni singolo rotabile.

OMOLOGAZIONE

Processo di verifica di conformità di un rotabile ai requisiti previsti dalle disposizioni n° 01/2003, n° 62/2006, n° 30/2007 per l'autorizzazione alla commercializzazione o utilizzazione del rotabile stesso sulla rete ferroviaria italiana.


A



PROCEDURA OPERATIVA

Codifica: **RFI DTC CSI PO OR 01 002 A**

Foglio
6 di 16

ORGANISMO NOTIFICATO

Organismo abilitato a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità o a istituire la procedura di verifica CE dei sottosistemi.

PROVA DI TIPO

Prova di uno o più dispositivi, sistemi o rotabile completo eseguita al fine di indicare che il progetto risponde alle prescrizioni delle specifiche e alle norme corrispondenti, effettuata da un "Laboratorio di Prova" qualificato.

PUPOS

Prefazione Unità Periferica all'Orario di Servizio.

RFI

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

RICHIEDENTE

Soggetto che richiede l'omologazione di materiale rotabile sulla rete ferroviaria italiana. Il richiedente può essere un'impresa ferroviaria, un'impresa costruttrice o un'impresa proprietaria del rotabile.

ROTABILE TIPO

Rotabile sul quale vengono effettuate le prove necessarie per verificarne la conformità ai requisiti richiesti.

ROTABILE TIPO COMPLETO

Rotabile Tipo che dispone di tutte le componenti necessarie per il soddisfacimento dei requisiti tecnici-funzionali ai quali il materiale rotabile deve essere conforme.

STI AV

Specifiche Tecniche di Interoperabilità Alta Velocità, di cui al D.Lgs.299 del 24 maggio 2001.

Per ogni altra eventuale definizione o termine usato all'interno della presente procedura, si farà riferimento a quanto contenuto nelle norme UNI CEI EN 45020 e ISO 9001:2000.

Per ogni termine straniero eventualmente utilizzato nella documentazione tecnica da trasmettere a cura del richiedente, si dovrà fare riferimento al "Lessico Ferroviario UIC".



PARTE II

II.1 GENERALITÀ

In attuazione al quadro normativo vigente sono state emanate una serie di disposizioni che disciplinano i **requisiti normativi, regolamentari e tecnici del materiale rotabile.**

Tale quadro normativo stabilisce la documentazione tecnica da produrre per la verifica e validazione della conformità del materiale rotabile ai requisiti richiesti, in termini di sicurezza di esercizio e di compatibilità con l'infrastruttura, ai fini dell'omologazione sulla rete ferroviaria italiana.

La presente procedura descrive le attività da svolgere per tale omologazione di materiale rotabile sull'infrastruttura ferroviaria italiana Alta Velocità/Alta Capacità a seguito di una richiesta da parte di un soggetto che d'ora in poi chiameremo richiedente.

La richiesta di omologazione ed ogni altra documentazione tecnica interessante il materiale rotabile, con le modalità stabilite dalla presente procedura, dovranno essere inviate dal richiedente all'Autorità preposta ai sensi della normativa vigente secondo quanto indicato nel paragrafo successivo.


II.2 RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE

La richiesta di omologazione del materiale rotabile deve pervenire all'Autorità Preposta, da parte del richiedente, attraverso una domanda sottoscritta dal legale rappresentante secondo il fac-simile riportato nell'allegato A.

In tale richiesta dovrà essere specificato in oggetto se le attività del processo di omologazione si riferiscono alle tipologie di seguito descritte:

- 1. Rotabili di nuova costruzione;**
- 2. Rotabili già circolanti su altre infrastrutture;**
- 3. Rotabili certificati conformi alle STI AV;**
- 4. Rotabili già omologati ma modificati.**

Unitamente a tale richiesta il richiedente dovrà allegare:



1. la specifica o capitolato tecnico nel rispetto del quale il rotabile è stato progettato, costruito ed eventualmente commissionato.
2. Il Piano di omologazione del Materiale Rotabile conforme alla normativa vigente che indichi le modalità ed i tempi in cui il richiedente intende affrontare i processi di omologazione di seguito descritti .

II.3 PROCESSO DI OMOLOGAZIONE PER ROTABILI DI NUOVA COSTRUZIONE



Il processo di omologazione per i rotabili di nuova costruzione si articola nelle seguenti fasi :

- 1) Inoltro documentazione finalizzata alla Ammissione Tecnica per Prove Preliminari
- 2) Rilascio Ammissione Tecnica per Prove Preliminari al rotabile o ai rotabili tipo
- 3) Effettuazione delle prove preliminari su rotabile o rotabili tipo finalizzata all' Ammissione tecnica per Prove Finali
- 4) Rilascio Ammissione Tecnica per Prove Finali al rotabile o ai rotabili tipo
- 5) Effettuazione delle prove finali su rotabile o rotabili tipo finalizzate all' Ammissione Tecnica
- 6) Rilascio Ammissione Tecnica al rotabile tipo completo
- 7) Monitoraggio in esercizio dei Rotabili Immatricolati conformi al rotabile tipo completo
- 8) Omologazione del Rotabile tipo completo

Si dettagliano nei paragrafi seguenti le singole fasi, va sottolineato che ogni attività operativa riguardante il processo di omologazione che comporti in tutto od in parte modifiche o deroghe alle vigenti normative, dovrà essere esplicitamente autorizzata dall' Autorità preposta.

Va premesso che a giudizio insindacabile dell' Autorità preposta, il processo di omologazione può essere sospeso, dandone immediata comunicazione al richiedente, qualora venga rilevato che la documentazione tecnica inviata non sia rispondente a quanto richiesto, ovvero sia incompleta o non conforme al piano di omologazione.

II.3.1 Inoltro documentazione finalizzata all' Ammissione Tecnica per Prove Preliminari



Il richiedente dovrà fornire la seguente documentazione in lingua italiana:

- La documentazione tecnica relativa ai punti definiti nell'allegato D, ordinata secondo gli stessi riferimenti e suddivisa in singoli dossier;
- Il "Manuale di emergenza e recupero" redatto secondo quanto indicato nell'allegato L;
- Un "Piano di Manutenzione provvisorio", valido per la fase di "Effettuazione delle Prove di tipo preliminari". Il documento dovrà contenere tutte le indicazioni relative agli interventi di manutenzione del rotabile, con l'indicazione delle operazioni da effettuare e delle officine incaricate a svolgere tale manutenzione;
- Per i mezzi di trazione: il "Manuale di condotta provvisorio" e quello di "Ricerca guasti provvisorio" valido per la fase di "Effettuazione Prove di tipo preliminari". Tali documenti potranno essere redatti anche in forma ridotta vista la presenza a bordo del personale tecnico di scorta e dovranno contenere tutte le indicazioni relative agli interventi per l'abilitazione/disabilitazione del mezzo e alla condotta dello stesso;

L'elenco e la descrizione di tutta la documentazione tecnica trasmessa, ordinata secondo i riferimenti delle disposizioni in essere redatto secondo l'allegato B.

II.3.2 Rilascio Ammissione Tecnica per Prove Preliminari

La rispondenza della documentazione tecnica ai requisiti richiesti consentirà l'eventuale rilascio dell'Ammissione Tecnica per prove preliminari del rotabile o dei rotabili tipo.

Tale Ammissione tecnica sarà utile esclusivamente al trasferimento del rotabile, con condizioni tecniche prescritte dall'Autorità preposta, sul luogo di effettuazione delle prove di tipo preliminari.


II.3.3 Effettuazione delle Prove Preliminari

Si premette che resta facoltà dell'Autorità preposta inviare propri rappresentanti sui rotabili durante l'effettuazione delle prove preliminari.

Tali prove preliminari saranno disciplinate da apposita normativa definita in accordo tra l'autorità preposta ed il Gestore dell'Infrastruttura al fine di non interferire con apparecchiature e sistemi di sicurezza.

In questa fase del processo di omologazione il laboratorio di prova o l'organismo incaricato effettuerà e/o completerà, per conto del richiedente, le seguenti prove di tipo preliminari al rotabile tipo:

- coefficiente di souplesse;
- iscrizione in curva e sicurezza di marcia contro lo svio a bassa velocità;
- pesatura del rotabile.



PROCEDURA OPERATIVA

Codifica: **RFI DTC CSI PO OR 01 002 A**

Foglio
10 di 16

A seguito dell'esecuzione delle prove sopraccitate, il richiedente invierà all'autorità preposta la documentazione tecnica prevista in allegato E nonché l'aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato B.

Nel caso in cui l'esame della documentazione tecnica abbia esito positivo:

L'autorità preposta concorderà con il richiedente l'effettuazione di una visita al rotabile tipo, al fine di verificare preliminarmente la rispondenza dello stesso a quanto prescritto dalle disposizioni del GI. Eventuali non conformità riscontrate nel corso della visita saranno formalmente comunicate al richiedente per l'eliminazione di quelle vincolanti per l'effettuazione delle successive prove di tipo finali.

II.3.4 Rilascio Ammissione Tecnica per Prove Finali

In assenza di non conformità del rotabile vincolanti per l'effettuazione delle prove di tipo finali od a seguito dell'eliminazione delle stesse, il richiedente presenterà una richiesta formale per l'effettuazione delle prove di tipo finali. Per l'effettuazione di tali prove, il richiedente potrà richiedere l'impiego anche più di un rotabile tipo della stessa serie e conforme al rotabile tipo relativamente al quale è stata presentata la documentazione. In tal caso dovrà comunicare i numeri di identificazione attribuiti a tutti i rotabili che intende utilizzare. Resta inteso che il rotabile da omologare come primo della serie sarà quello che il richiedente indicherà nell'ambito del processo di omologazione.


Il richiedente dovrà inoltre consegnare:

- Il "Manuale di emergenza e recupero" redatto secondo quanto indicato nell'allegato L;
- Un "Piano di Manutenzione provvisorio", valido per la fase di "Effettuazione delle Prove di tipo finali". Il documento dovrà contenere tutte le indicazioni relative agli interventi di manutenzione del rotabile, con l'indicazione delle operazioni da effettuare e delle officine incaricate a svolgere tale manutenzione;
- Per i mezzi di trazione: il "Manuale di condotta provvisorio" e quello di "Ricerca guasti provvisorio" valido per la fase di "Effettuazione Prove di tipo finali". Tali documenti potranno essere redatti anche in forma ridotta vista la presenza a bordo del personale tecnico di scorta e dovranno contenere tutte le indicazioni relative agli interventi per l'abilitazione/disabilitazione del mezzo e alla condotta dello stesso;

L'Autorità preposta provvederà al rilascio di un'Ammissione Tecnica per prove finali che autorizzi il/i rotabile/i alla circolazione temporanea su determinate tratte della rete ferroviaria italiana, alla condizione che tutti gli spostamenti siano effettuati con il costante monitoraggio dei parametri fondamentali relativi alla sicurezza dell'esercizio sotto la responsabilità del "capo prova".

II.3.5 Effettuazione delle Prove Finali

Si premette che resta facoltà dell'Autorità preposta inviare propri rappresentanti sui rotabili durante l'effettuazione delle prove finali.



PROCEDURA OPERATIVA

Codifica: **RFI DTC CSI PO OR 01 002 A**

Foglio
11 di 16

Tali prove finali saranno disciplinate da apposita normativa definita in accordo tra l'autorità preposta ed il Gestore dell'Infrastruttura al fine di non interferire con apparecchiature e sistemi di sicurezza.

In questa fase del processo di omologazione il laboratorio di prova incaricato eseguirà, per conto del richiedente, le necessarie prove di tipo finali, a conclusione delle quali il richiedente provvederà ad inviare a all'autorità preposta:

- la documentazione tecnica prevista in allegato F ;
- il "Piano di Manutenzione" definitivo, in sostituzione di quello provvisorio presentato in precedenza e relativo al solo periodo di effettuazione delle "prove di tipo preliminari" e delle "prove di tipo finali";
- l'aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato B;

Limitatamente ai mezzi di trazione, dovrà essere consegnata all'Autorità Preposta la versione dei sistemi HW/SW utilizzati sul rotabile e verificati nel corso delle prove di tipo finali (sorgente, eseguibile, non modificabile) con i necessari riferimenti formali e secondo procedure che saranno stabilite, in maniera che questo possa essere identificato in maniera univoca.

L'Autorità preposta valuterà la rispondenza della suddetta documentazione ai requisiti stabiliti e concorderà con il richiedente l'effettuazione di una visita al rotabile da omologare per verificare l'eliminazione di tutte le eventuali non conformità riscontrate e comunicate in precedenza.

II.3.6 Rilascio Ammissione Tecnica Temporanea


Durante il processo di omologazione, deve essere inviata all'Autorità preposta tutta la documentazione riguardante eventuali modifiche che siano state apportate a componenti del rotabile dei quali era già stata consegnata all'Autorità preposta la relativa documentazione, nonché l'aggiornamento dell'elenco di cui all'allegato B.

La conclusione positiva del processo di ammissione tecnica, compreso l'accertamento dell'avvenuto pagamento dei costi relativi indicati nel § III.1, comporterà il rilascio da parte dell'autorità preposta di una Ammissione Tecnica temporanea al rotabile tipo completo, secondo lo schema previsto in allegato H.

Tale Ammissione Tecnica Temporanea è possibile che sia rilasciata con prescrizioni che mitigino il rischio di eventuali non conformità rivelate durante il processo di omologazione. Tali non conformità avranno un carattere transitorio e dovranno essere eliminate dal richiedente.

Un'impresa ferroviaria certificata potrà immatricolare rotabili conformi al rotabile tipo completo e potrà utilizzarli in esercizio commerciale nel rispetto :

- delle prescrizioni e vincoli temporali indicati nell'Ammissione Tecnica
- di un Piano di Manutenzione Corrente provvisorio



II.3.7 Monitoraggio rotabili in esercizio


Un'impresa ferroviaria che utilizzi rotabili immatricolati conformi al rotabile tipo completo dovrà effettuare un monitoraggio sui rotabili in esercizio al fine di :


- Rilevare inconvenienti che si fossero manifestati su componenti oggetto del processo di omologazione e potenzialmente rischiosi per la sicurezza
- Monitorare l'adozione delle eventuali azioni di mitigazione prescritte all'atto dell'ammissione tecnica
- Valutare l'idoneità del Piano di Manutenzione all'uso effettivo dei rotabili in esercizio

Tale monitoraggio avrà durata definita nel piano di omologazione e comunque non inferiore al raggiungimento di un ciclo di manutenzione corrente per una popolazione consistente di rotabili.

II.3.8 Omologazione del rotabile

Una volta che tutte le eventuali prescrizioni che vincolavano l'Ammissione Tecnica siano rimosse e che il Piano di Manutenzione si sia rivelato idoneo alla tipologia di rotabili, l'autorità preposta potrà rilasciare idoneo certificato di omologazione per il Rotabile e consegnare copia dell'intero dossier al soggetto richiedente.




A

II.4 OMOLOGAZIONE DI ROTABILI GIÀ CIRCOLANTI SU ALTRE INFRA-STRUTTURE.

In questo processo rientrano tutti i rotabili già circolanti su altre reti e che non hanno mai circolato sulla rete ferroviaria italiana. Sono esclusi quei rotabili che possiedono una certificazione di conformità alle STI AV rilasciata a seguito della procedura di verifica "CE" effettuata da un Organismo Notificato, che operano esclusivamente nell'ambito dei sottosistemi AV definiti nelle Decisioni della Commissione del 30 maggio 2002 relative alle specifiche tecniche d'interoperabilità di tutti i sottosistemi del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, per i quali si rimanda al successivo paragrafo II.2.3.


Per tale tipologia di rotabili si adotta il medesimo processo di omologazione descritto nel precedente paragrafo II.3 previa approvazione da parte dell'autorità preposta del piano di omologazione inoltrato in sede di richiesta.


Tale approvazione tiene conto che laddove il richiedente disponga di dossier utilizzati per ottenere Ammissioni e certificazioni su altre amministrazioni ferroviarie questi potranno essere considerati come elementi utili al processo di omologazione e dovranno essere inoltrati all'Autorità preposta in lingua italiana.

In particolare è considerata utile documentazione :

- Tutta la documentazione tecnica suddivisa in singoli dossier, che è stata utilizzata per ottenere l'autorizzazione a circolare del rotabile su altre reti;
- Il "Piano di manutenzione";
- Il "Manuale di emergenza e recupero" redatto secondo quanto indicato nell'allegato L;
- Eventuali certificati di omologazione del rotabile ottenuti su altre reti
- Eventuale richiesta per usufruire delle facilitazioni previste nell'allegato 4 della disposizione n° 01/2003, ai punti 1.4, 1.12 e 2.5, redatta secondo il fac-simile dell'allegato I;

Nel caso in cui dall'analisi del piano di omologazione l'Autorità preposta ritenga che detta documentazione tecnica inviata non sia sufficiente e/o conforme ai requisiti richiesti, sarà formalizzata al richiedente la richiesta di integrazione nel piano di omologazione della documentazione tecnica e/o la necessità di effettuazione di prove di tipo, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative.




A

II.5 OMOLOGAZIONE DI ROTABILI CERTIFICATI CONFORMI STI AV


Il processo di omologazione di cui al presente paragrafo si applica in via ai rotabili interoperabili AV che operano esclusivamente nell'ambito dei sottosistemi AV definiti nelle Decisioni della Commissione del 30 maggio 2002 relative alle specifiche tecniche d'interoperabilità di tutti i sottosistemi del sistema ferroviario trans-europeo ad alta velocità.

Per i rotabili destinati a circolare su linee non STI AV si applicano le condizioni previste dai precedenti paragrafi.

Per l'omologazione di ogni rotabile che ha ottenuto la certificazione di conformità alle STI AV rilasciata a seguito della procedura di verifica "CE" effettuata da un Organismo Notificato e per il quale viene richiesta l'omologazione sulla rete ferroviaria italiana, il richiedente dovrà presentare :

- La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica "CE" effettuata da parte di un Organismo Notificato, prevista al punto 4 dell'Allegato VI al D.Lgs 299/01, in relazione ai requisiti contenuti nella Decisione della Commissione del 30 maggio 2002 relativa alle specifiche tecniche d'interoperabilità per il sottosistema materiale rotabile del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/48/CE;

Dovrà presentare un piano di omologazione così come descritto nel paragrafo II.3 relativamente alla documentazione tecnica relativa ai punti definiti nell'allegato G riferita agli ulteriori requisiti di sicurezza e di compatibilità tecnica con l'infrastruttura richiesti sulla rete ferroviaria italiana e non specificati nelle STI AV, in applicazione di quanto previsto all'articolo 12, comma 4, del D.Lgs.299/01. Tale documentazione dovrà essere ordinata secondo gli stessi riferimenti previsti nell'allegato G;



A

II.6 MODIFICA DI ROTABILI GIÀ OMOLOGATI.

L'introduzione di qualsiasi modifica che alteri in tutto o in parte una o più delle caratteristiche riscontrate all'atto della omologazione, o che comunque alteri le caratteristiche tecniche e funzionali previste dalla normativa vigente, dovrà essere comunicata all'Autorità preposta, specificando se tali modifiche interessano gli organi di sicurezza. Analoga comunicazione dovrà essere eseguita per i mezzi di trazione qualora siano introdotte modifiche ai sistemi HW/SW rispetto a quello utilizzato nelle condizioni di esercizio dei rotabili.

II.6.1 Modifiche ad organi non di sicurezza.


Nel caso in cui le modifiche interessino organi non di sicurezza, dovrà essere trasmessa all'Autorità Preposta la documentazione tecnica e relativa alle modifiche apportate, ordinata e suddivisa in singoli dossier, nonché l'elenco di tutta la documentazione allegata alla stessa, redatto secondo quanto indicato nell'allegato B.

Una volta ricevuta la documentazione, l'Autorità Preposta attribuirà al rotabile modificato un codice che identifichi la nuova versione aggiornata; il rotabile sarà considerato capostipite di una nuova serie.

II.6.2 Modifiche ad organi di sicurezza.

Nel caso in cui le modifiche interessino gli organi di sicurezza, devono essere preventivamente approvate dall'Autorità Preposta e quindi i rotabili oggetto della modifica necessitano di un nuovo processo di omologazione secondo le seguenti modalità.

Il richiedente la modifica dovrà trasmettere all'Autorità Preposta una richiesta di omologazione con piano di omologazione così come previsto dal paragrafo II.3 in considerazione che tale piano potrà riguardare solo le componenti del rotabile interessate dall'intervento




A

PROCEDURA OPERATIVA

Codifica: **RFI DTC CSI PO OR 01 002 A**

Foglio
16 di 16

PARTE III

III.1 REQUISITI DI SICUREZZA DEL MATERIALE ROTABILE A.V.

In allegato M è dettagliato il quadro tecnico-normativo rispetto al quale l'autorità preposta sono effettuate le verifiche di conformità.

Tutti gli allegati D-E-F-G relativi al processo di omologazione, devono far riferimento ai requisiti di cui all'allegato M

